



SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.

"GAL DEI DUE MARI"

SEDE: VIA M. CERVANTES N. 10 - SOVERIA MANNELLI - CATANZARO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

**MISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI NELL'AMBITO
DELLA STRATEGIA**

- **Misura 16: Cooperazione**
- **Intervento 16.04.01: Cooperazione di filiera orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali**

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

SOMMARIO

FINALITA'.....	Pag. 3
1. DOMANDA DI SOSTEGNO.....	Pag. 3
1.1 Modalità di presentazione domanda di sostegno –Disposizioni generali.....	Pag. 3
1.2.Modalità di presentazione della domanda di sostegno: Disposizioni specifiche per l'intervento 16.4.1.....	Pag. 4
2. ISTRUTTORI E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	Pag. 4
2.1 Istruttoria.....	Pag. 4
2.2 Ricevibilità ed Ammissibilità.....	Pag. 5
2.3 Valutazione e Predisposizione delle Graduatorie.....	Pag. 5
3.CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.....	Pag. 6
4. DOMANDA DI PAGAMENTO.....	Pag. 7
4.1 Modalità di pagamento della domanda di pagamento.....	Pag. 7
4.2 Anticipi.....	Pag. 9
4.3 Stato di avanzamento SAL.....	Pag.10
4.4 Saldo.....	Pag.12
5. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO.....	Pag.14
6. DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE.....	Pag.16
7. TEMPI DI ESECUZIONE.....	Pag.16
8. VARIAZIONI AL PROGETTO.....	Pag.16
8.1 Cambio beneficiario.....	Pag.17
8.2 Modifiche alla composizione del Partenariato.....	Pag.17
8.3 Cambio della sede dell'investimento.....	Pag.18
8.4 Variazioni tecniche e/o economiche sostanziali al progetto.....	Pag.18
8.5 Adeguamenti tecnici e/o economici al progetto.....	Pag.19
9. PROROGHE.....	Pag.19
10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	Pag.20
11. RECESSO – RINUNCIA DEGLI IMPEGNI.....	Pag.20
12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E PUBBLICITA'.....	Pag.20
12.1 Logo e slogan.....	Pag.21
13. INFORMATIVA ANTIFAMIA.....	Pag.22
14. MONITORAGGIO.....	Pag.22

FINALITA'

Le presenti disposizioni definiscono lo schema procedurale per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande di sostegno e di pagamento per la

- **Misura 16: Cooperazione**
- **Intervento 16.04.01-Cooperazione di filiera orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali**

1. DOMANDA DI SOSTEGNO

1.1. Modalità di presentazione della domanda di sostegno. Disposizioni generali.

È possibile presentare domande di sostegno a valere sulla Misure 16 Intervento 16.04.01 secondo le modalità esposte nel presente documento.

Le domande volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero di un professionista accreditato.

È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del punteggio, relativa ai criteri di selezione da parte dell'utente abilitato che dovrà sottoscriverla con firma autografa oppure elettronica secondo le stesse modalità previste per la domanda di sostegno.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Relativamente alla modalità di presentazione della domanda, che deve avvenire esclusivamente in via telematica viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul

cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

La domanda dovrà risultare corredata di tutta la documentazione prevista dal bando.

All'esito del rilascio della domanda, la stessa, senza allegati, dovrà essere trasmessa con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle presenti disposizioni procedurali, entro il 4 aprile, via PEC agli uffici del GAL DEI DUE MARI al seguente indirizzo galdeiduemari@legalmail.it.

In caso di discordanza tra la documentazione trasmessa a mezzo PEC e quella inserita sul sistema SIAN, farà fede quanto inserito a sistema.

La tenuta del fascicolo relativo alle domande di sostegno e di pagamento, in modalità esclusivamente elettronica, con tutta la documentazione pertinente, rimarrà custodito presso gli uffici del CAA ovvero del professionista autorizzato, fatte salve le acquisizioni del fascicolo da parte del GAL DEI DUE MARI, dell'Organismo pagatore, da parte del Dipartimento Agricoltura e di tutti gli organismi nazionali e comunitari preposti a controlli e verifiche ai sensi della vigente normativa.

La domanda di sostegno può essere oggetto di modifica, dopo la presentazione, solo ed esclusivamente in caso sia accertata la presenza di errori c.d. palesi, per l'elenco dei quali si rimanda alla circolare n. 05 del 14.07.2015 emanata dall'Organismo Pagatore Arcea. L'eventuale errore palese dovrà essere oggetto di comunicazione inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro 10 giorni dalla data di accettazione della domanda di sostegno all'indirizzo PEC del GAL. Nell'oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura:

"ERRORE PALESE BANDO GAL DEI DUE MARI MISURA 16.4 – Cooperazione".

1.2. Modalità di presentazione della domanda di sostegno: Disposizioni specifiche per l'intervento 16.4.1
Fermo restando quanto disposto al precedente paragrafo 1.1, la presentazione delle domande di sostegno per l'intervento 16.4.1 deve avvenire attraverso il capofila dell'aggregazione proponente che presenta, secondo le modalità precedentemente descritte, una **domanda di sostegno unica per il progetto**, e caricando tutta la documentazione prevista al punto 12.1 delle disposizioni attuative.

2. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

2.1. Istruttoria

L'istruttoria delle domande di sostegno riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, successivamente, la valutazione secondo i criteri di selezione individuati per la Misura e riportati nelle Disposizioni attuative.

L'esame delle domande sarà effettuato dal GAL DEI DUE MARI attraverso istruttori appositamente nominati che si potranno avvalere del supporto dei CAA ovvero del professionista accreditato, per quanto inerente alle attività di identificazione, classificazione e ordinamento della documentazione di progetto.

Il GAL Dei Due Mari si riserva altresì di avvalersi di eventuale supporto tecnico specialistico laddove si rendesse necessaria la fruizione di tale servizio.

Per ciascuna domanda di sostegno ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Responsabile del PAL dott. Domenico Samà.

È in ogni caso applicabile quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/90 e s.m.i.

2.2. Ricevibilità ed Ammissibilità

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di un controllo di ricevibilità e ammissibilità finalizzato a verificare il possesso dei requisiti di accesso alla misura da parte dei beneficiari e la completezza della domanda di sostegno e della documentazione allegata per come indicato nelle disposizioni attuative.

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:

- il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati inseriti nella domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità prevista dalle presenti disposizioni, in particolare dal paragrafo 1.1;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato ad accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti nelle Disposizioni attuative del presente bando, in capo al soggetto richiedente.

In sede di controllo di ammissibilità verranno verificati i documenti prodotti dal soggetto richiedente, inclusi quelli presentati allo scopo di provare l'ammissibilità alla spesa proposta e la congruità dei relativi costi.

Il GAL DEI DUE MARI eseguirà, anche mediante visite presso la sede dei richiedenti, i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci il GAL potrà procedere oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione al responsabile di misura individuato dal Dipartimento Agricoltura ed all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

Il GAL si riserva inoltre, durante la fase istruttoria, di effettuare visite in azienda al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi e/o di verifica e conferma di quanto dichiarato in sede di domanda di sostegno.

Al fine di limitare eventuali dichiarazioni mendaci, si farà ricorso all'apposita convenzione stipulata dalla Regione Calabria con la Guardia di Finanza, in modo da procedere ad eventuali controlli e verificare eventuali opportunità.

In nessun caso sarà ammessa la facoltà di presentare e/o acquisire documentazione obbligatoria richiesta dal bando successivamente alla data della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo relativamente agli errori palesi.

2.3. Valutazione e Predisposizione delle Graduatorie

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità verranno attribuiti i punteggi secondo i "criteri di selezione" definiti dal GAL DEI DUE MARI e riportati nelle Disposizioni attuative.

A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute il GAL, ai sensi della Convenzione stipulata con la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari repertorio 765 del 25-05-2017, formulerà la graduatoria provvisoria e l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione. Verranno fatti salvi i diritti dei richiedenti a proporre, esclusivamente a mezzo PEC, eventuali istanze di riesame entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria provvisoria. Il GAL si pronuncerà sulle istanze di riesame nei successivi 10 giorni. Successivamente all'esame dei ricorsi, formulerà la proposta di graduatoria definitiva per l'approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL DEI DUE MARI.

La suddetta proposta di graduatoria definitiva nonché l'elenco delle domande escluse approvati con delibera del C.d.A saranno successivamente trasmesse all'Autorità di Gestione della Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - per il rilascio del parere obbligatorio di coerenza programmatica.

Ottenuto il parere di coerenza programmatica la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito istituzionale del GAL DEI DUE MARI www.galdeiduemari.it.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della notifica/comunicazione a tutti i soggetti richiedenti. Le domande saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per la Misura/Intervento.

Eventuali ulteriori risorse oppure risorse rinvenienti da economie di spesa/rinunce/revoche potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. Le risorse finanziarie che non risultassero utilizzate con le graduatorie potranno essere riallocate nelle graduatorie successive della stessa misura.

La graduatoria terminerà con l'ultimo progetto interamente finanziato.

Nel caso di posizione in graduatoria ex-aequo si procederà a dare priorità ai raggruppamenti in cui il rappresentante legale del capofila è un giovane o è una donna

3. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Preliminarmente alla notifica del provvedimento di concessione, l'Amministrazione procederà ad acquisire la documentazione prevista dal bando, anche a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nonché, ove previsto, alle verifiche ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115), in particolare, alla verifica del divieto di cumulo – (art. 13 e 14) ed al rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (art. 15).

Le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, saranno, inoltre, subordinate all'esito delle verifiche dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs.159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

I provvedimenti di concessione del sostegno adottati dalle competenti strutture del GAL DEI DUE MARI, dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- Codice CUP del progetto;
- Riferimento all'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- Riferimenti agli atti procedurali;
- Dati finanziari relativi all'investimento proposto, all'investimento ammesso ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Sia le spese ammesse che il contributo concedibile dovranno essere indicati per intervento e tipologia;
- Modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- Prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- Obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione e dal periodo di non alienabilità (Art. 71 del Reg 1303/2013), nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- Tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- Obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- Obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- Obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- Obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori, laddove pertinente, che deve essere compatibile con i tempi di realizzazione degli interventi oggetto di contributo;
- Obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- Riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato ed essere ritrasmesso esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), del soggetto richiedente titolare della domanda di sostegno, all'indirizzo PEC del GAL entro **30 giorni** dalla data di ricezione della stessa.

4. DOMANDA DI PAGAMENTO

4.1. Modalità di presentazione della domanda di pagamento

Il sostegno viene erogato dall' Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti, compresi quelli relativi alla corretta applicazione del Regolamento per il funzionamento del Registro

Nazione Aiuti di Stato ed a quelli collegati alla normativa nazionale antimafia e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore (ARCEA).

Le domande, volte ad ottenere il pagamento del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero del professionista accreditato. È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti attive.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, viene, altresì, introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Alla domanda di pagamento, il beneficiario dovrà allegare i documenti specificati nei successivi sottoparagrafi 4.2, 4.3, 4.4 per ciascun tipo di domanda di pagamento.

Le domande di pagamento, così come restituite dal SIAN e corredate di tutta la documentazione richiesta dovranno, inoltre, pervenire al GAL, a cura dei richiedenti, con le seguenti modalità:

- Trasmissione in unico file formato PDF a mezzo PEC all'indirizzo: galdeiduemari@legalmail.it per la quale farà fede la data riportata sulla ricevuta di accettazione e di consegna della PEC.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa dovrà essere apposta, la dicitura *"Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020 - Misura/e..... - CUP "*.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, potrà essere richiesta ogni altra documentazione utile.

Su tutti gli atti dei documenti relativi al progetto ed alla sua attuazione (es: atti, contratti, documenti di spesa e di pagamenti, etc.) dovrà essere indicato il codice che identifica il progetto d'investimento pubblico (CUP).

Tale codice, acquisito successivamente alla firma del decreto di concessione, sarà comunicato al beneficiario dagli uffici del GAL Dei Due Mari, tramite posta certificata. Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica e conforme realizzazione del progetto, potrà essere richiesta ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal presente avviso dalla data di erogazione del saldo.

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- Anticipo;
- Stato di avanzamento;
- Saldo.

4.2. Anticipi

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere, tramite domanda da presentare al GAL ai sensi dell'art.6 della convenzione, al competente organismo pagatore, il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico per l'investimento, esclusivamente se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

Possono comunque chiedere il versamento di un anticipo solo i beneficiari delle misure per le quali le Disposizioni attuative prevedono l'utilizzo di questa modalità di erogazione.

Inoltre, se un'operazione prevede sia spese per investimenti sia altre spese che non riguardano investimenti, gli anticipi possono riguardare solo il contributo concesso per gli investimenti. Per una definizione puntuale delle categorie di spesa che rientrano nella definizione di investimento, si rimanda al punto 8 "Investimenti e spese ammissibili" delle disposizioni attuative.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema facsimile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fideiussorie dovranno essere

stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;

- sottoscrizione per accettazione del provvedimento di concessione dal soggetto beneficiario interessato.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre 120 giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario della comunicazione di concessione del contributo.

Il GAL inoltrerà la richiesta di anticipo ricevuta dal beneficiario al Responsabile di Misura della Regione Calabria per gli adempimenti di propria competenza.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte del Dipartimento Agricoltura.

In applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013 l'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, procede allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato

4.3. Stato di avanzamento (SAL)

Le aggregazioni dovranno, attraverso il capofila, qualora abbiano rinunciato a presentare domanda di anticipo, presentare, domanda di pagamento relativa al primo SAL entro tre mesi dalla firma dell'atto di concessione del sostegno.

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente;
- Elaborati progettuali dei lavori eseguiti (elaborati grafici, relazione, computo metrico, quadro economico);
- Elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, raggruppati per categoria secondo quanto riportato all'art. 35 par. 5 del Regolamento UE 1305/2013, riportante almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile, dell'IVA e del totale del documento in euro, con specificazione della loro intestazione al capofila o al partner;
- Titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente in originale;
- Documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. e relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori in originale;
- Ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento ritenuta utile ai fini della rendicontazione;

Per le prestazioni d'opera a titolo gratuito (nell'ambito dei contributi in natura ove consentiti), certificazione redatta da un tecnico qualificato terzo rispetto al beneficiario. Tale certificazione deve contenere il valore della prestazione non retribuita, determinato sulla base del tempo impiegato e del relativo costo orario. Le prestazioni d'opera di cui trattasi sono: attività di ricerca nonché professionali; operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate, inoltre, da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 20% del contributo concedibile. Qualora siano stati concessi anticipi del 50% sull'importo totale ammesso, l'importo massimo delle domande di pagamento di SAL è del 50%; in questo caso, in fase di saldo dovrà essere rendicontato l'importo anticipato. Nel caso in cui non siano stati erogati anticipi, l'importo massimo della domanda di pagamento è pari al 90% del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi.

La fideiussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo sarà svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente il SAL in corso d'opera e, comunque, entro i 60 giorni dal controllo in loco. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dello stato di avanzamento può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti ed in questo caso gli stati di avanzamento non potranno superare complessivamente il 50% del contributo concedibile.

L'ufficio istruttore competente, provvede:

- a verificare la conformità delle attività realizzate con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;

- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese sostenute con quelle dichiarate.

Alle domande di pagamento si applicano le disposizioni in materia di controlli amministrativi e in loco previste dal Regolamento (UE) 809/2014

4.4. Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente.

La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- certificato di agibilità, ove pertinente;
- nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
- elaborati progettuali dei lavori eseguiti (elaborati grafici, relazione, computo metrico, quadro economico);
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, raggruppati per categoria secondo quanto riportato all'art. 35 par. 5 del Regolamento UE 1305/2013, riportante almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile, dell'IVA e del totale del documento in euro, con specificazione della loro intestazione al capofila o al partner;
- titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente, in originale;
- documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori, in originale;
- certificato di regolare esecuzione con specifica osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.

Per le prestazioni d'opera a titolo gratuito (nell'ambito dei contributi in natura ove consentiti) certificazione redatta da un tecnico qualificato terzo rispetto al beneficiario.

Tale certificazione deve contenere il valore della prestazione non retribuita, determinato sulla base del tempo impiegato e del relativo costo orario. Le prestazioni d'opera di cui trattasi sono: attività di ricerca nonché professionali; operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata, da parte del beneficiario entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori.

Il mancato rispetto del termine suddetto, comporterà l'applicazione di una sanzione determinata in base alla normativa regionale su sanzioni e riduzioni e qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo. Nel corso dei 60 giorni successivi al termine per la realizzazione degli interventi possono essere perfezionati gli atti amministrativi previsti dalle norme in materia nonché dalle disposizioni procedurali inerenti alla documentazione a corredo della domanda di pagamento.

L'ufficio istruttore competente, provvede:

- a verificare la conformità delle attività realizzate con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese sostenute con quelle dichiarate.

Alle domande di pagamento si applicano le disposizioni in materia di controlli amministrativi e in loco previste dal Regolamento (UE) 809/2014.

La Regione si riserva per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Qualora, nel corso dei suddetti controlli, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore sia al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della

notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi al Responsabile del Procedimento.

5. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO

Nel caso di sovvenzioni, per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. **Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.**

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura effettuato direttamente dall' istituto finanziario o istituto bancario che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, anche se l'importo non sia transitato sul suo conto corrente quando, nel contratto di finanziamento, si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione.
- b) **Assegno.** Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento. **Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.**

- d) **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) **Vaglia postale**. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) **MAV** (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il **modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

h) Il pagamento in contanti non è consentito

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura *"Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020,Misura/e..... – CUP"*.

Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Per le operazioni finanziate, il beneficiario (capofila e partner) è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito conto corrente bancario/postale riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Non sono, pertanto, ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Le spese di apertura e gestione del conto corrente per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambi ed altri oneri meramente finanziari.

6. DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Nel rispetto dell'effetto incentivante assegnato ai contributi pubblici, sono considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, salvo eccezioni espressamente previste.

Per quanto inerente alle tipologie di spesa ed ai criteri da utilizzare per la valutazione di ammissibilità delle spese si rimanda al documento "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020".

7. TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato in 36 mesi, fatte salve specifiche indicazioni previste nelle disposizioni attuative della misura a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione.

8. VARIAZIONI AL PROGETTO

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate variazioni al progetto:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate e/o al quadro economico originario;
- adeguamenti tecnici alle operazioni approvate e/o al quadro economico originario.

Le diverse tipologie di variazione sono soggette a distinte procedure amministrative ed a specifici adempimenti da parte dei beneficiari, come descritto nei sotto-paragrafi successivi.

Tutte le variazioni, inoltre, devono rispettare determinate condizioni di ammissibilità che saranno valutate, a seconda dei casi, in fase di autorizzazione della variazione o di controllo sulla relativa domanda di pagamento.

In particolare, le variazioni sono ammissibili quando:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
- non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;
- non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
- sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando;
- sono conformi a tutte le norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica ed ambiente.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti nella variazione al progetto potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della formale approvazione della stessa. La realizzazione della variazione non comporta alcun impegno da parte del GAL e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variazione, a carico del beneficiario.

Il GAL si determinerà nei successivi 30 giorni dalla richiesta di variante.

La realizzazione di una variazione non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variazione, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità.

In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variazione. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

8.1. Cambio beneficiario

Dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Gli uffici del GAL verificano, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (ivi compresi i criteri di selezione), e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento o Pec, alle parti interessate. In questo caso, prima della formalizzazione del subentro, il cedente è tenuto a rendicontare le spese ammissibili sostenute durante il periodo in cui risulta titolare del provvedimento di concessione del contributo.

In deroga a quanto disposto dal paragrafo 4.3 delle presenti disposizioni procedurali, la rendicontazione potrà essere presentata anche se di importo inferiore al 20% del contributo.

Qualora, invece si accerti il difetto dei requisiti il GAL comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

8.2. Modifiche alla composizione del partenariato

Nel corso del progetto, il partenariato può subire modifiche a seguito di esclusione, recesso o sostituzione di uno o più partner. Con la firma dell'impegno a cooperare e/o dell'accordo di cooperazione (allegato 2 alle disposizioni attuative), i partner concordano in merito alle modalità di attivazione ed alle condizioni necessarie per ciascuna di queste fattispecie.

In ogni caso, i recessi, le proposte di esclusione e, nei casi previsti, di sostituzione devono essere comunicati tempestivamente al GAL e, ove pertinente, al capofila del progetto di cooperazione.

Le modifiche alla composizione del partenariato determinano sempre una valutazione, da parte del GAL, relativa al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di punteggio ed al rispetto degli obiettivi del

progetto di cooperazione. In esito a questa valutazione, le modifiche alla composizione del partenariato possono essere respinte e/o determinare l'applicazione di sanzioni o la revoca del contributo assegnato a singoli beneficiari o all'intero progetto.

8.3. Cambio della sede dell'investimento

Le variazioni relative al cambio della sede dell'investimento devono essere preventivamente richieste al GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi propedeutici al rilascio dell'autorizzazione.

Le variazioni relative al cambio della sede dell'investimento determinano sempre una valutazione, da parte del GAL, relativa al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di punteggio ed al rispetto degli obiettivi del progetto di cooperazione. In esito a questa valutazione, le variazioni relative al cambio della sede dell'investimento possono essere respinte e/o determinare l'applicazione di sanzioni o la revoca del contributo assegnato a singoli beneficiari o all'intero progetto.

Allo stesso modo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve fare preventiva richiesta - motivando in maniera dettagliata lo spostamento - agli uffici del GAL che possono o meno autorizzarne lo spostamento.

8.4. Variazioni tecniche e/o economiche sostanziali al progetto

Le variazioni che hanno per oggetto modifiche tecniche al progetto approvato e/o modifiche alle categorie di spesa del quadro economico devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione degli uffici istruttori del GAL e devono essere contenute **entro il limite massimo del 20%** dell'importo complessivo approvato in fase di concessione del contributo.

Non potranno essere presentate varianti ai progetti che non risultino, contestualmente, aver realizzato un avanzamento fisico pari, almeno, al 25% dell'intero investimento.

Il beneficiario titolare dell'investimento, contestualmente alla richiesta di variazione al progetto, dovrà produrre:

- Relazione tecnica esplicitiva delle modifiche apportate;
- Quadro economico comparativo, distinto per categorie di spesa, del progetto originario e con variazione;
- Autodichiarazione rilasciata dal beneficiario relativa al mantenimento del punteggio attribuito nella graduatoria definitiva dall'amministrazione del GAL;
- Elaborati grafici di dettaglio;
- Computo Metrico modificato, riferito ai prezzi regionali utilizzati e/o corredato di tre preventivi per ciascuna voce oggetto di variazione;
- Eventuali Autorizzazioni/ Permessi.

Gli uffici del GAL preposti all'autorizzazione della variazione al progetto, verificheranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della variazione.

8.5. Adeguamenti tecnici e/o economici al progetto

Gli adeguamenti di **importo inferiore o uguale al 10%** del totale dell'investimento approvato possono essere effettuati dal beneficiario previa comunicazione, a mezzo PEC, agli uffici del GAL. La variazione si considererà automaticamente concessa e la verifica di tutti i requisiti di ammissibilità della variazione sarà effettuata a posteriori in sede di controllo amministrativo e/o in loco della domanda di pagamento se, trascorso il termine di giorni 30 dall'acquisizione al protocollo della suddetta comunicazione, non risulti effettuata richiesta integrativa di documentazione o informazioni da parte del competente ufficio del GAL. Nel qual caso, il beneficiario dovrà fornire quanto richiesto ed attendere la formale approvazione da parte dell'ufficio richiedente.

Inoltre, devono essere comunicati agli uffici del GAL competenti, le variazioni dei fornitori e /o dei beni, che comportano la sostituzione del preventivo inizialmente posto a base dell'istruttoria, quand'anche ciò non comporti un aumento della spesa.

In sede di verifica finale dell'investimento, tale variazione sarà adeguatamente valutata dai controllori incaricati.

9. PROROGHE

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi ed una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, che non dovrà essere, in ogni caso, inferiore al 20% dell'investimento complessivo, dovranno essere comunicate alla Struttura competente del GAL. Questo accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

La concessione della proroga è sempre subordinata ad un controllo amministrativo del GAL che riguarderà:

- 1) la scadenza della garanzia fideiussoria ed eventuale aggiornamento della stessa al nuovo termine richiesto con la proroga;
- 2) la sussistenza, debitamente documentata, delle cause e delle motivazioni, che hanno determinato la richiesta di proroga;
- 3) il rispetto della tempistica massima, prevista anche ai sensi delle disposizioni attuative della misura di pertinenza e dal PSR 2014-2020 per la realizzazione del progetto;

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo per cause di "forza maggiore" e per "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014. In pratica quando si è verificato:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento o ai processi produttivi;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

11. RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore del GAL.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione delle cause di forza maggiore indicate dalle presenti disposizioni.

12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'allegato III del Reg. 808/2014 e ss.mm.ii. dispone che i beneficiari mettano in atto specifiche azioni di informazione e di pubblicità. In particolare:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR,

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui

beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500.000 EUR;
- l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e le relative informazioni. Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

12.1. Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;
- b) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di Leader:

++ Logo di Leader ++ Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato III, parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e ss.mm.ii.

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.


L'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce, inoltre, che i dati che riguardano il beneficiario saranno pubblicati in conformità e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

13. INFORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi della normativa antimafia, nei confronti di ciascun beneficiario saranno effettuate le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (D.lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161).

14. MONITORAGGIO

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il GAL invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal GAL. Qualora il beneficiario non ottemperi a tale obbligo il GAL si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.



SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.

"GAL DEI DUE MARI"

SEDE: VIA M. CERVANTES N. 10 - SOVERIA MANNELLI - CATANZARO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

MISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA

- **Misura 16: Cooperazione**
- **Intervento 16.04.01 - Cooperazione di filiera orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali**

AVVISO PUBBLICO



VISTI

- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
- il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 922/72, n. 234/79, 1037/2001, 1234/2007 del Consiglio;
- il Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Reg. di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;
- il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
- il Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,



concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il D.M. 4280 del 08/05/2014 in attuazione dell'Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)";
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica";
- il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il D.M. prot. n. 1867 del 18 gennaio 2018 – pubblicato in GU n. 80 del 6 aprile 2018 - Serie generale– Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore;
- le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella



seduta dell'11 febbraio 2016;

- il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018);
- la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all' agricoltore in attività;
- il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTI, altresì,

- la Decisione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Decisione C (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - CCI: 2014IT06RDRP018 che ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 607 dell'11 dicembre 2017, che ha preso atto della Decisione C (2017) 7520 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria
- la Decisione C (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che ha approvato l'ulteriore modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018 con cui la Giunta Regionale della Calabria ha preso atto della Decisione C (2018) 1290 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.
- il DDG n. 16791 del 23/12/2016 con cui è stata approvata la nuova dotazione finanziaria per l'area eleggibile n. 8 nonché assegnate al GAL dei Due Mari le risorse finanziarie per l'attuazione del PAL;
- il DDG n. 2727 del 14/03/2017 con cui è stato approvato lo schema di convenzione destinato alla disciplina dei rapporti tra la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed i



Gruppi di Azione Locale;

- la Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed il GAL DEI DUE MARI del 25/05/2017 repertorio n. 765;
- l'Appendice alla Convenzione del 25-05-2017 tra la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed il GAL DEI DUE MARI recante modifiche all'art 19 e repertoriata al n. 1153 il 7/07/2017;
- Il verbale del C.d.A. del GAL DEI DUE MARI società Cooperativa n.59 del 27/04/2018.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA' LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

GAL DEI DUE MARI società cooperativa
Via M. Cervantes n.10
88049 Soveria Mannelli (CZ)
info@galdeiduemari.it PEC galdeiduemari@legalmail.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il GAL DEI DUE MARI società cooperativa, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con la misura 19- sostegno allo sviluppo locale LEADER e misura 19.2- sostegno all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia dell'area eleggibile 8, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione della domanda di sostegno a valere sulle risorse previste nella Misura 16: Cooperazione Intervento 16.04.01 - Cooperazione di filiera orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali - intesa a rafforzare i piccoli produttori agricoli, e con la creazione e sviluppo di filiere corte mettere in relazione contrattuale imprese ed associazioni di produttori primari con il proprio mercato di vendita.

L'intervento agisce direttamente sulla Priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", sulla relativa Focus Area 6b "Stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali" e sulla Focus Area 3A della strategia del PSR, apportando il proprio contributo all'obiettivo innovazione, sostenendo forme e soluzioni innovative di cooperazione all'interno della filiera agroalimentare i principali fabbisogni su cui interagisce sono F5, F8, F14, F22 e F24 coerenti con l'analisi S.W.O.T. del PAL del GAL dei Due Mari.

La misura intende favorire forme di cooperazione rivolte ai comparti "Carne e Derivati", "Olivicolo" e "Castanicolo" per:

- la creazione e lo sviluppo di filiere corte che mettano in relazione contrattuale diversi operatori del settore agricolo, della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale dell'area eleggibile 8;



- la creazione di mercati locali ed attività promozionali a raggio locale per i prodotti delle filiere corte e del mercato locale creati con la presente misura.

3) DISCIPLINARE

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle "Disposizioni attuative" relative ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione previsti per la Misura nonché alle "Disposizioni procedurali" relative alle modalità di presentazione e gestione delle domande di sostegno allegate al decreto di pubblicazione del presente avviso pubblico.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie messe a bando sono le seguenti:

MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA			
	INTERVENTO	COSTO TOTALE	QUOTA PUBBLICA	QUOTA PRIVATI
16	16.04.01	€ 525.000,00	€ 420.000,00	€ 105.000,00
TOTALE		€ 525.000,00	€ 420.000,00	€ 105.000,00

L'investimento ammissibile, per ciascun comparto, non potrà essere superiore a 175.000,00 euro.

Tale dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse che si renderanno eventualmente disponibili.

5) SCADENZA

Il termine di presentazione delle domande a valere sui comuni ricadenti nelle aree eleggibili agli interventi, è fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito del GAL Dei Due Mari, all'indirizzo: www.galdeiduemari.it, sezione Bandi.

6) AREE ELEGGIBILI

Le aree eleggibili sono quelle appartenenti all'area eleggibile 8 del GAL DEI DUE MARI e precisamente:

Comune di Albi, Amato, Andali, Belcastro, Botricello, Carlopoli, Cerva, Cicala, Conflenti, Cropani, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Fossato Serralta, Gimigliano, Gizzeria, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta S. Lucia, Nocera Terinese, Pentone,



Petronà, Pianopoli, Platania, San Mango D'Aquino, San Pietro Apostolo, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, Soveria Simeri, Taverna, Tiriolo, Zagarise.

7) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D.Lgs 165/1999 ha istituito l'Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.



SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.

"GAL DEI DUE MARI"

SEDE: VIA M. CERVANTES N. 10 - SOVERIA MANNELLI - CATANZARO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

MISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA

- **Misura 16: Cooperazione**
- **Intervento 16.04.01: Cooperazione di filiera orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

SOMMARIO

1. BASE GIURIDICA	Pag. 3
2. OBIETTIVI DI MISURA	Pag. 3
3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....	Pag. 3
4. DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO	Pag. 3
5. BENEFICIARI	Pag. 4
6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.....	Pag. 5
6.1 Ammissibilità del Soggetto Proponente.....	Pag. 5
6.2 Ammissibilità della Proposta.....	Pag. 5
7. IMPEGNI BENEFICIARI.....	Pag. 6
8. INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI	Pag. 7
9. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI	Pag. 9
10. IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO.....	Pag.11
11. CRITERI DI SELEZIONE	Pag.11
12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	Pag.13
12.1 Documentazione da allegare alla presentazione della domanda di sostegno	Pag.13
12.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno	Pag.14
13. PUBBLICITÀ E MONITORAGGIO	Pag.15
14. RINVIO.....	Pag.15

1. BASE GIURIDICA

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 35 lett. d) e lett. e).

2. OBIETTIVI DI MISURA

L'obiettivo generale della misura è quello di creare le basi per la costituzione di un sistema di "Filiera corta" che porti alla realizzazione di una rete tra diversi operatori dello stesso settore e non, ampliabile a seguito di opportune attività di animazione e di promozione, e che abbia la capacità di realizzare un avvicinamento tra il mondo della produzione e il mondo del consumo facendo in modo che il valore aggiunto creato lungo la catena alimentare sia equamente ripartito fra tutti i soggetti interessati dalla filiera corta, con reciproci vantaggi sia per i consumatori che per i produttori agricoli.

Quindi, migliorare l'offerta di beni collettivi della filiera corta prevedendo un'integrazione orizzontale della fase agricola, promuovendo l'organizzazione economica del prodotto prima che degli operatori e, in termini di integrazione verticale, promuovere tutte quelle forme contrattuali a lungo termine che normano la fissazione di standard, di pratiche commerciali e di quotazioni tra venditore ed acquirente al fine di ottenere una stabilizzazione dei mercati evitando gli effetti nocivi della volatilità subiti dalla parte più debole della filiera, cioè l'agricoltore.

3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il sostegno è riconosciuto per interventi localizzati su tutto il territorio dell'area eleggibile 8 (vedi avviso pubblico) Le operazioni sostenute dalla Misura in conformità con l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono ubicate nelle aree rurali classificate come montane e D.

4. DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO

Il presente intervento è attivato nell'ambito della misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER" - Sub-Misura 19.2 "Sostegno all'esecuzione delle operazioni e nell'ambito della strategia".

Obiettivo primario dell'operazione è quello di favorire forme di cooperazione rivolte:

- alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte che mettano in relazione contrattuale operatori del settore agricolo, con il proprio mercato di vendita;
- alla creazione di mercati locali;
- all'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale connessa allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" dell'area eleggibile 8 del GAL dei DUE MARI.

Le micro filiere promosse dal Gal sono:

1. Filiera Castanicola;
2. Filiera Olivicola;
3. Filiera Carne e derivati.

L'intervento 16.4.1 contribuisce agli obiettivi della focus area 3A- apportando il proprio contributo all'obiettivo innovazione, sostenendo forme e soluzioni innovative di cooperazione all'interno della filiera agroalimentare del PAL GAL dei Due Mari stimolando lo sviluppo locale nelle aree rurali.

La finalità dei progetti di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di comporre la filiera corta, anche all'interno di micro-distretti a forte caratterizzazione qualitativa dei prodotti, tra cui anche i biodistretti, sia aggregando i produttori primari e migliorandone l'apertura e la posizione sui mercati, che sostenendo verticalmente la filiera, potenziando la distribuzione nell'ambito di mercati locali per come definiti dalla presente misura.

Per quanto attiene l'esecuzione dell'attività di promozione, ogni emissione di materiale promozionale di supporto o attività deve rendere i potenziali clienti consapevoli che la filiera corta o il mercato locale in questione esistono e deve comunicare i vantaggi di acquistare tramite questo percorso.

5. BENEFICIARI


Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno aggregazioni tra almeno due soggetti tra: diversi operatori del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche.

Le imprese e gli organismi coinvolti nel progetto di cooperazione si aggregano con la sottoscrizione di un Accordo di Cooperazione che dovrà essere regolarmente registrato. L'aggregazione sarà rappresentata da un soggetto capofila che assumerà la responsabilità del progetto e che in caso di positiva selezione rappresenterà l'unico beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso la Regione.

Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione dell'aiuto (allegato 3), ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto. Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner.

Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall'organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del Capofila e di tutti i partner coinvolti, saranno effettuate, ove pertinente, le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo - artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero - art. 15).



6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE E DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

6.1 Ammissibilità del soggetto proponente

L'aggregazione che presenta una domanda di sostegno deve possedere i seguenti requisiti:

- aggregare operatori del settore agricolo, PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolarmente da contratti debitamente registrati;
- costituirsi attraverso l'Accordo di Cooperazione, debitamente registrato, che dovrà garantire unitarietà di azione e di obiettivi e rendere evidente il ruolo e le responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
- dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato;
- dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
- che si assumono la responsabilità finanziaria del progetto.

Possono presentare domanda anche le aggregazioni non ancora costituite alla data di presentazione della domanda, fermo restando l'impegno e l'obbligo di costituirsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

6.2 Ammissibilità della proposta

La domanda di sostegno dovrà essere corredata da un **Piano di Cooperazione** per la creazione e lo sviluppo di filiere corte, di mercati locali o l'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale per prodotti delle filiere corte e del mercato locale creato.

Il Piano di Cooperazione dovrà:

- descrivere il progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- descrivere i risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali di tutti i soggetti cooperanti;
- descrivere il modello di governance interno al raggruppamento;
- descrivere il contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- descrivere le modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Per tutte le azioni, ai sensi dell'art. 11 paragrafi 1, 2 e 3 del Reg. UE n. 807/2014 i prodotti devono essere di filiera corta, con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, o di provenienza locale, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Le attività di promozione, ai sensi dell'art. 11 paragrafo 4 del Reg. UE n.807/2014, sono ammissibili al sostegno solo se riferite alle filiere corte ed ai mercati locali nella sua interezza pertanto con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate: da imprese che risultino "in difficoltà" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 249/01).

7. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED IMPEGNI EX POST

La concessione del contributo è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dei seguenti impegni in fase di attuazione del progetto:

- presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributo (si veda il successivo punto 12.2);
- mantenere i requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegno;
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- accettare che i propri dati siano pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso, relativamente a piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti

agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;

- non ricevere per le medesime voci di spesa indicate nella richiesta di pagamento risorse finanziarie a valere su un altro Fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma;
- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- acquisire, ove pertinente, l'autorizzazione comunale/sanitaria relativa all'esercizio dell'attività prevista entro la data di chiusura del progetto;
- provvedere alla divulgazione dei risultati del progetto entro la richiesta del pagamento finale;
- non apportare, nei 5 anni successivi al pagamento finale, ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013, agli investimenti finanziati con l'operazione approvata, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o ne compromettano gli obiettivi originari. Le modifiche sostanziali comprendono, tra l'altro: la cessazione dell'attività; la rilocalizzazione della stessa al di fuori dell'area ammissibile; il cambio di destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento.

8. INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI

Per la presente iniziativa a valere sul Pal del Gal dei due Mari, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, sono costi ammissibili derivanti dall'azione di cooperazione in senso stretto, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a) costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani di filiera, studi ed analisi di mercato;
- b) costi di esercizio della cooperazione quali: spese per la costituzione dell'aggregazione; costi di gestione per l'organizzazione ed il coordinamento del progetto, compresi gli oneri per affitto sede, e le spese sostenute per i consumi connessi; personale; viaggi e trasferte; costi per la formazione;
- c) costi di animazione (eventi, manifestazioni, etc.) e costi divulgazione (materiale divulgativo, materiale pubblicitario etc.), costi per attività promozionale sui mercati locali;
- d) acquisto o leasing di beni strumentali strettamente connessi alla realizzazione del progetto di cooperazione (mobili, attrezzature d'ufficio, hardware e software).

In caso di acquisto, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento si rimanda alle aliquote fiscali ed ai parametri di ammortamento vigenti.

I costi elencati ai punti precedenti devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo di cooperazione. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Relativamente ai costi di cui alla lett. b) e c), in quanto non classificabili come investimenti, non sarà possibile la concessione di anticipo. A tal fine si precisa che, per gli altri costi, il riconoscimento dell'anticipo è subordinato alla specifica previsione nell'ambito della rispettiva scheda di misura del PSR.

Sono, altresì, ammissibili i seguenti costi diretti derivanti dalle attività di realizzazione di specifici progetti legati all'attuazione delle azioni previste nel Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta ovvero per l'allestimento di centri per la distribuzione diretta dei prodotti:

- e) costruzione, acquisizione, miglioramento di beni immobili (opere edili e relativa impiantistica);
- f) acquisto ex novo di macchinari e attrezzature;
- g) investimenti immateriali quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commerciali a condizione che siano strettamente collegati all'intervento;
- h) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere, e), f), come onorari per professionisti, ecc. Le spese generali sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato, secondo la seguente ripartizione:

- per spese tecniche, max il 6% per interventi che comprendono la progettazione e la direzione dei lavori
- ovvero max il 3% nel caso l'investimento riguardi unicamente impianti, macchinari e attrezzature;
- per altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una percentuale max del 3%.

Rispetto alle voci di costo diretto di cui alle lettere e), f) g) e h) le spese per la realizzazione di tali investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione n. 809/2017, art. 11, comma 4, le attività di promozione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili al sostegno soltanto relativamente alle filiere corte ed ai mercati locali.

I "contributi in natura" sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR. Le prestazioni volontarie non retribuite non sono ammissibili per le opere di edilizia.

Ai fini del rispetto dell'effetto incentivante degli aiuti, non saranno ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

L'IVA non è ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art. 69(3) Reg. 1303/2013).

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni specifiche in materia contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché alle Linee Guida di ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 del Mipaaf e alle "Disposizioni Procedurali" esplicative a corredo.

9. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

La congruità dei costi ammissibili sarà valutata sulla base dei parametri sotto riportati. Eventuali costi incongrui saranno ammessi soltanto fino alla concorrenza dell'importo ritenuto ragionevole.

Per quanto riguarda le spese di trasferta connesse con l'attività di cooperazione e debitamente documentate, si farà riferimento al disciplinare applicabile ai dipendenti della Giunta regionale, emanato con decreto dirigenziale n. 10134 del 24 luglio 2008, che stabilisce, tra le altre disposizioni, i massimali per il rimborso delle spese esposti nella tabella sottostante:

TIPOLOGIA DEL PERSONALE	VIAGGIO	PASTI	PERNOTTAMENTI
Personale dirigente	<p>Biglietti aerei in classe economica;</p> <p>biglietti di treno, nave o altri mezzi di trasporto in prima classe;</p> <p>rimborso chilometrico, per utilizzo di mezzo proprio, pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip in vigore il primo del mese considerato (per ogni km percorso).</p>	<p>30,55 € per singolo pasto;</p> <p>61,10 € per due pasti al giorno;</p> <p>50 € per un solo pasto quando le trasferte hanno una durata non inferiore a 24 ore</p>	250 € per singolo pernottamento
Personale non dirigente	<p>Biglietti aerei in classe economica;</p> <p>biglietti di treno, nave o altri mezzi di trasporto in prima classe;</p> <p>rimborso chilometrico, per utilizzo di mezzo</p>	<p>22,26 € per singolo pasto;</p> <p>44,26 € per due pasti al giorno;</p> <p>35 € per un solo pasto quando le trasferte hanno una durata non</p>	200 € per singolo pernottamento

	proprio, pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip in vigore il primo del mese considerato (per ogni km percorso).	inferiore a 24 ore.	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--

In relazione alle spese per consulenze, il documento di riferimento è il regolamento n. 12/2016 della Regione Calabria, **approvato con DGR 307 del 9.8.2016**, sulle modalità di selezione di figure professionali per l'assistenza tecnica al POR Calabria 2014/2020, che fissa il compenso a giornata/uomo in:

- 80 € oltre IVA e cassa per i profili junior;
- 130 € oltre IVA e cassa per i profili middle;
- 250 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza compresa tra 5 e 7 anni);
- 350 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza compresa tra 7 e 10 anni);
- da un minimo di 350 € a un massimo di 600 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza superiore a 10 anni).

I costi orari per il personale dipendente impiegato nelle attività di cooperazione sono calcolati ai sensi dell'art. 68, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi documentati dalle tabelle sulle retribuzioni contrattuali del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per i principali settori produttivi.

I soggetti privati che acquisiscono beni e servizi devono esibire tre preventivi analitici e confrontabili di ditte in concorrenza e scegliere l'offerta che presenta l'importo più basso. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura/servizi. Le offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;
- comparabili;
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Per quanto riguarda i lavori e le opere di carattere edile ed impiantistico, la base dati per la valutazione

della ragionevolezza dei costi è costituita dal Prezziario Regionale per i lavori pubblici secondo l'ultima versione aggiornata.

Relativamente i lavori agricoli, dovrà essere utilizzato il Prezziario regionale per i lavori agricoli e forestali secondo l'ultima versione aggiornata.

Per quanto riguarda gli altri investimenti, la ragionevolezza dei costi sarà valutata sulla base di preventivi analitici e confrontabili, acquisiti presso fornitori indipendenti.

10. IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO

Il sostegno è concesso ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 per gli impegni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE.

Ciascun progetto di cooperazione, comprensivo dell'investimento, potrà essere sostenuto con un contributo pubblico massimo di euro 140.000,00, corrispondente ad una aliquota di sostegno pubblico dell'80%.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 3 anni decorrenti dalla data di restituzione del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione.

Per i costi di esercizio della cooperazione, di cui alla voce b) paragrafo 8, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

Ove pertinente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del beneficiario capofila e di ciascun partner saranno effettuate le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15) nonché, laddove pertinente ai sensi della disciplina vigente, quelle collegate al codice Antimafia.

Qualora in seguito alle verifiche del cumulo per l'aiuto individuale ricevuto dovesse risultare superato il massimale previsto per il "de minimis", il maggior importo che ne deriva verrà decurtato dal contributo ammesso.

11. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della elaborazione della graduatoria, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella tabella sottostante.

Per accedere al sostegno, le domande devono ottenere un punteggio minimo di 25 punti raggiungibili con il concorso di almeno tre criteri.

TABELLA A: CRITERI DI SELEZIONE INTERVENTO 16.04.01

MACROCRITERI (SCHEDE MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI	TIPOLOGIA DI VERIFICA
Corrispondenza tra l'intervento, il focus area 3 A gli obiettivi del Progetto di Cooperazione e del PAL	Max 9	Pertinenza e completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi del progetto di cooperazione e del PAL (2 punti per ogni tipologia rappresentata di produttore di materia prima, delle micro filiere del Gal dei Due Mari)	9	Verifica partenariato
Maggior numero prodotti agricoli interessati	Max 15	Latte e prodotti caseari	0	Verifica su business plan
		Carne	15	
		Olivicolo	15	
		Castagna	15	
		Erbe aromatiche e piccoli frutti	0	
Maggior numero di soggetti aderenti al progetto di cooperazione localizzati in aree montane, di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, quindi nelle aree rurali classificate come aree "D" dal programma	Max 10	Numero imprese interessate ricadenti in aree Montane: oltre 10	10	Verifica ubicazione partners
		Numero imprese interessate ricadenti in aree Montane: da 5 a 10	6	
		Numero imprese interessate ricadenti in area "D" da 5 a 10	4	
Maggior numero di soggetti cooperanti	Max 13	Oltre i 15 soggetti cooperanti	13	Verifica del partenariato
		< di 15 soggetti cooperanti	8	
Maggiore trasferibilità dei risultati del progetto di cooperazione	5	Innovazioni di processo e di prodotto replicabili in nuovi partner potenziali con ricadute positive analoghe	5	Verifica su business plan

Maggiore capacità del progetto di generare valore aggiunto e nuova occupazione	Max 8	Il progetto prevede come risultato un miglioramento dell'efficienza della filiera, misurabile in un vantaggio per il consumatore (con una riduzione del prezzo) e allo stesso tempo un maggior reddito per il produttore primario (maggior valore aggiunto)	5	Verifica adeguatezza ipotesi formulate nel business plan
		Il progetto prevede come effetto un aumento dell'occupazione	3	

12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

12.1 Documentazione da allegare alla presentazione della domanda di sostegno

La domanda redatta dal soggetto capofila e presentata nei modi previsti dalle disposizioni procedurali, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- Piano di cooperazione (**Allegato 1**) compilato con tutte le informazioni richieste nel paragrafo 6.2 e con le informazioni utili ai fini della dimostrazione di quanto previsto per i criteri di selezione, compresa la scheda di dettaglio delle spese da sostenere a carico del capofila e di ciascun partner;
- Dichiarazioni e impegni del Partenariato (**Allegato 2**);
- Dichiarazioni e impegni del Capofila e Partner (**Allegato 3**)

Per l'acquisto di beni materiali (impianti, strumenti, macchinari, attrezzature), tre preventivi di spesa. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente (capofila/partner), devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura;

Per gli interventi che comportano la realizzazione di opere edili e relativa impiantistica:

- progetto preliminare delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale;
- computo metrico analitico estimativo delle opere redatto utilizzando i codici e i prezzi del prezzario regionale di riferimento;
- relazione tecnica, debitamente timbrata e sottoscritta dal tecnico incaricato, descrittiva dei lavori con documentazione fotografica – panoramica e di dettaglio - ex ante. In caso di "contributi in natura" la relazione dovrà evidenziare le seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture e ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria, il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo in conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore. La relazione tecnica dovrà, infine, contenere la

dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che "per l'intervento in oggetto nulla osta all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ovvero che non sono necessari permessi ed autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere". La dichiarazione dovrà, altresì, fare riferimento ai possibili effetti negativi sull'ambiente da parte dell'investimento e alla conseguente valutazione dell'impatto ambientale;

- autorizzazioni varie (amministrative e sanitarie) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione, qualora pertinenti, ovvero impegno ad acquisirle entro la data di chiusura del progetto;
- altra documentazione utile anche ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e di valutazione;
- elenco riepilogativo dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovrà recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.

Il fascicolo delle singole domande, in un'unica cartella compressa in formato zip, completo di tutti gli allegati, dovrà essere caricato a sistema nella seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA" La ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa in formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

12.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno

- dichiarazione "De Minimis" (reperibile tra i Documenti Utili del bando) resa da parte del soggetto capofila e da ciascun componente l'aggregazione, ove positivamente inserita in graduatoria tra i soggetti finanziabili, per consentire le necessarie verifiche preliminari alla notifica della lettera di concessione. La dichiarazione dovrà essere trasmessa via Pec agli uffici del GAL galdeiduemari@legalmail.it;
- in caso di aggregazione non formalmente costituita alla data di presentazione della domanda di sostegno, Accordo di Cooperazione, debitamente sottoscritto e registrato;
- copia titoli di disponibilità degli immobili per gli interventi riferibili ai costi diretti. I titoli dovranno avere una durata minima di 7 anni dalla presentazione della domanda di sostegno, in modo tale da assicurare il rispetto degli impegni ex post di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1305/2013;
- per le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, dichiarazione contenente i dati per la richiesta dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

La citata documentazione dovrà pervenire agli uffici del GAL via PEC all'indirizzo di riferimento del bando.

Si ricorda che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

13. PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

14. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 ed alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, alle disposizioni procedurali del bando nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

